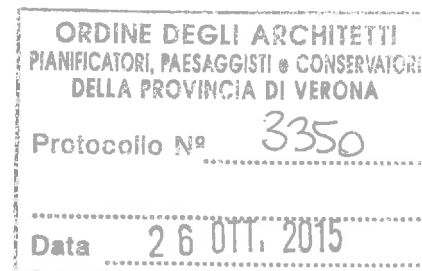




Cod. I2 – P2
Cod. LMS – OAP – AM – GR / gr
Circolare n. 143

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0003913
Data: 26/10/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI



Oggetto: Richiesta da parte delle stazioni appaltanti di garanzie e fidejussioni ai professionisti partecipanti alle gare.

L'Ordine di Ravenna ha reso nota la segnalazione di un proprio iscritto in merito alla richiesta, da parte di alcune stazioni appaltanti, di garanzie e fidejussioni ai professionisti partecipanti alle gare, in contrasto con quanto affermato dall'ANAC con la Determinazione n. 6/2007 e recentemente ribadito nella Determinazione n. 4/2015.

Stante l'interesse generale di quanto segnalato, si ritiene utile riferire sul sistema complessivo delle garanzie previsto dall'attuale quadro normativo per quel che concerne i servizi di architettura e ingegneria (*d'ora innanzi SIA*).

Con la citata determinazione n. 6 dell'11 luglio 2007, avente ad oggetto "Garanzie nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione" (anteriore all'emanazione del DPR n. 207/2010, il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti), l'Autorità ebbe modo di fornire alcune precise indicazioni sulla disposizione contenuta nel Codice dei contratti all'art. 111, ritenendo che:

- la polizza per responsabilità civile disciplinata dall'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione;
- le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto art. 111 del medesimo decreto legislativo.

Nella recente determinazione dell'ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015, con cui sono state approvate le nuove linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, è stato chiarito che, ai sensi degli artt. 268 e 269 del DPR del 5 ottobre 2010, n. 207, "(...), non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, mentre dovranno essere richieste, con le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del Codice, per i



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

restanti servizi di cui all'art. 252. Pertanto, la stazione appaltante può chiedere al progettista soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ai sensi dell'art. 111 del Codice."

Nell'attuale quadro normativo, sono previste per i SIA:

- a) le garanzie che devono prestare i progettisti (art. 111 Codice) *"... a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo..."*, mediante *"... una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione..."*;
- b) la polizza assicurativa dei soggetti incaricati dell'attività di verifica (art. 112, comma 4bis del Codice) che devono dotarsi *"... dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel Regolamento"*;
- c) la polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento (art. 10, comma 7 del Codice);
- d) le garanzie a corredo dell'offerta (art. 75 del Codice) a tutti i servizi di cui all'art. 252 del Regolamento, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento;
- e) la cauzione definitiva a corredo del contratto (art. 113 del Codice) a tutti i servizi di cui all'art. 252 del Regolamento, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento;
- f) la polizza dei progettisti (art. 111 del Codice), nel caso di appalto integrato ex art. 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è richiesta all'affidatario.

Sono dunque conformi alla vigente normativa tutti i casi di bandi, avvisi e lettere d'invito che prevedono le garanzie a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria ex art. 75 del Codice) e cauzione definitiva a corredo del contratto (art. 113 del Codice) per prestazioni di servizi di architettura ed ingegneria concernenti:



CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

- la direzione dei lavori;
- le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori;
- il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- gli altri servizi tecnici (compreso il collaudo), ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

Per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, “... il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo **RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE** nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario” (art. 269, comma 4 del Regolamento).

Nel caso di prestazioni che si svolgano sia in fase di progettazione che di esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento, determinando il corrispettivo da porre a base di gara con le modalità prescritte dal D.M. 143/2013, distingue gli importi delle due fasi, indicando negli atti di gara gli adempimenti ex art. 75 e art. 113 del Codice, per quelle della fase di esecuzione del contratto, e le disposizioni dell'art. 111 per la fase di progettazione.

Con i migliori saluti.

Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)

Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)

Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)